# COMUNE DI MODENA

**N. 88/2023 Registro Deliberazioni di Consiglio**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**
**SEDUTA DEL 14/12/2023**

L'anno duemilaventitre in Modena il giorno quattordici del mese di dicembre ( 14/12/2023 ) alle ore 15:15 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUZZARELLI GIAN CARLO | Sindaco | SI | GIACOBAZZI PIERGIULIO | SI |
| POGGI FABIO | Presidente | SI | GIORDANI ANDREA | SI |
| PRAMPOLINI STEFANO | Vice-Presidente | SI | GUADAGNINI IRENE | SI |
| AIME PAOLA | | SI | LENZINI DIEGO | SI |
| BALDINI ANTONIO | | SI | MANENTI ENRICA | SI |
| BERGONZONI MARA | | SI | MANICARDI STEFANO | SI |
| BERTOLDI GIOVANNI | | SI | MORETTI BARBARA | SI |
| BIGNARDI ALBERTO | | SI | PARISI KATIA | SI |
| BOSI ALBERTO | | SI | REGGIANI VITTORIO | SI |
| CARPENTIERI ANTONIO | | SI | ROSSINI ELISA | SI |
| CARRIERO VINCENZA | | NO | SANTORO LUIGIA | SI |
| CONNOLA LUCIA | | SI | SCARPA CAMILLA | SI |
| CUGUSI MARCO | | SI | SILINGARDI GIOVANNI | SI |
| DE MAIO BEATRICE | | NO | STELLA VINCENZO WALTER | SI |
| DI PADOVA FEDERICA | | SI | VENTURELLI FEDERICA | SI |
| FABBRI FRANCESCA | | SI | | |
| FORGHIERI MARCO | | SI | | |
| FRANCHINI ILARIA | | SI | | |

E gli Assessori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAVAZZA GIANPIETRO | SI | FILIPPI ALESSANDRA | SI |
| BARACCHI GRAZIA | SI | PINELLI ROBERTA | NO |
| BORTOLAMASI ANDREA | NO | SAGLIANO CARMELA | NO |
| BOSI ANDREA | NO | VANDELLI ANNA MARIA | SI |
| FERRARI LUDOVICA CARLA | NO | | |

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

---

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

**OGGETTO n. 88**

**NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (ARTICOLO 1, COMMI 738 - 783) - APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA E ALIQUOTE DI CUI AI COMMI DA 748 A 755 - ANNO 2024**
Relatore: Assessore Cavazza

copia informatica per consultazione

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 28

| | | |
|---|---|---|
| Favorevoli | 24: | i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bignardi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Connola, Cugusi, De Maio, Di Padova, Fabbri, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Stella, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli |
| Contrari | 4: | i consiglieri Giordani, Manenti, Moretti, Silingardi |

Risultano assenti i consiglieri Carriero Vincenza, De Maio Beatrice.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'imposizione fiscale immobiliare locale, che ha come presupposto il possesso di immobili, quali fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, è stata oggetto dalla sua istituzione ad oggi, nell'arco temporale quindi di un trentennio, di diversi interventi normativi;

- che negli anni dal 1993 al 2011 vigeva l'imposta comunale sugli immobili ICI istituita con il Decreto Legislativo 30-12-1992, n. 504; dal 2012, tale imposta è stata sostituita dall'imposta municipale propria IMU, introdotta a partire dall'anno 2014 con il Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23 (artt. 8-9), la cui applicazione è stata poi anticipata in via sperimentale dall'articolo 13 del Decreto Legge 6-12-2011, n. 201 come modificato dalla Legge 26-04-2012, n. 44;

- che dal 2014 è stata, invece, istituita con la Legge 27-12-2013, n. 147 l'imposta unica comunale IUC, che si basava su due presupposti impositivi: uno di natura patrimoniale, costituito dall'imposta IMU, il cui presupposto è il possesso di immobili, dovuta dal possessore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione sia di servizi comunali indivisibili, costituito dalla tassa TASI a carico del possessore e dell'utilizzatore sia dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, costituito dalla tassa TARI a carico dell'utilizzatore;

- che nel nuovo contesto delineato dalla imposta unica comunale IUC, il Comune di Modena introdusse nell'anno 2015 con la deliberazione n. 65, confermata anche negli anni successivi fino all'anno 2019 ( con le deliberazioni n. 12/2016 - n. 2/2017 – n. 15/2018 – n. 96/2018 per l'anno 2019) la maggiorazione TASI dello 0,08 per cento prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 secondo i termini indicati ovvero applicando l'intera maggiorazione TASI dello 0,08 per cento per aumentare uno solo dei due limiti << la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile >> (primo), senza quindi aumentare l'aliquota massima della TASI, che non poteva eccedere la misura del 2,5 per mille (secondo), e non invece distribuendo lo 0,08 per cento tra i due limiti;

copia informatica per consultazione

- che dal 2020 viene istituita dalla Legge 27-12-2019, n. 160 (Legge di - Bilancio 2020), che abolisce l'imposta unica comunale IUC, di cui all'articolo 1, comma 639, della sopracitata Legge 27-12-2013, n. 147 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti TARI, una nuova imposta patrimoniale costituita della sola nuova imposta municipale IMU, di cui ne definisce la disciplina normativa ai commi dal 738 al 783;

Dato atto che la disciplina della nuova imposta municipale IMU, ricalcando quella precedente, introduce specifiche previsioni volte a definire, chiarendo, precedenti disposizioni normative soggette a diverse interpretazioni e/o discordanze applicative dell'imposta, foriere a suo tempo anche di contenziosi tributari e riconferma, anche in materia di esenzione/agevolazioni, quanto già stabilito dalla precedente imposta con riguardo in particolare a:

- l'esclusione dal presupposto impositivo dell'abitazione principale e delle unità abitative ad essa assimilate direttamente dalla legge, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 o ad essa assimilata, su decisione del Comune, della sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempre che la stessa non risulti locata;
- la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati d'interesse storico od artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado se non accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 secondo i termini ed i requisiti previsti;
- la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431;
- il termine di presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta da individuarsi anche con apposito decreto, nelle cui more di approvazione continua ad utilizzarsi il precedente modello di dichiarazione. Nuovo Modello di Dichiarazione IMU approvato poi con il Decreto 29 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferme restano le dichiarazioni già presentate ai fini IMU (e prima ICI) e TASI.
- l'esenzione dal 2022 degli immobili, cosiddetti “beni merce” costruiti e destinati alla vendita a condizione che non siano locati.

Dato atto che la nuova legge d'imposta IMU definisce un'aliquota di base, demandando in generale al Comune la potestà di aumentarla o diminuirla fino all'azzeramento con riguardo alle specifiche fattispecie dalla stessa espressamente individuate; ed in particolare, a decorrere dall'anno 2020 consente (comma 755) limitatamente agli immobili, non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di aumentare ulteriormente, con espressa deliberazione, l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 secondo i termini di cui al comma 754 ovvero solo per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali, dagli immobili merce, terreni agricoli e dai fabbricati D. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre tale maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 26/03/2020 che ha approvato le aliquote della nuova imposta municipale IMU istituita, a decorrere dall'anno 2020, dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 confermando nella loro determinazione l'applicazione del disposto, di cui al comma 755 nei termini suindicati, quindi nel rispetto della misura di aliquota fissata dalla legge dello 0,6 per cento per gli immobili “adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze” e dell'1,06 per cento per gli immobili “ad uso produttivo classificati nel gruppo D” e per i “terreni agricoli”, senza quindi applicare la maggiorazione dello 0,08 per cento;

copia informatica per consultazione

Dato altresì atto che successivamente in data 14/08/2020 l'articolo 108, comma 1 del Decreto Legge n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020, n. 126 ha modificato l'articolo 1, comma 755, della citata Legge 27/12/2019, n. 160 ripristinando la facoltà di reintrodurre la maggiorazione dello 0,08 per cento anche per gli immobili che ne erano esclusi, a condizione che la modifica delle aliquote avvenisse nell'esercizio 2020, pena l'impossibilità per gli anni successivi di effettuare variazioni in aumento;

Considerato l'impatto che una tale manovra, nel contesto critico di allora, avrebbe comportato sul mondo produttivo e commerciale, già gravemente colpito dalla crisi causata dalla pandemia Covid-19, elevandone la pressione tributaria in particolare per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, non si ritenne opportuno rivedere in tal senso le aliquote d'imposta. Aliquote che il Comune ha quindi sempre confermato dal 2015 ad oggi, sebbene dall'anno 2019 non siano più stati adottati provvedimenti statali di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, mantenendo in questo modo inalterata l'imposizione fiscale locale sul proprio territorio;

Preso atto che la Legge 30/12/2013, n. 160 prevede all'articolo 1, comma 756, che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga alla propria potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 possono diversificare le aliquote IMU di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 180 (centottanta giorni) dalla data di entrata in vigore della legge; e che in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle stesse deve essere redatta, accedendo all'applicazione nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie d'interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto, di elaborare il prospetto delle aliquote che ne forma sua parte integrante ed in caso di discordanza questo prevale. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti, è quindi inefficace;

Considerato che il decreto, che individua le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote della nuova imposta IMU di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della Legge 27/12/2019, n. 160 e che ne stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato in data 7 luglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 172 in data 25 luglio 2023 fissando nel contempo la decorrenza dell'obbligo di utilizzo per l'anno 2024;

Considerato quindi che il prospetto ministeriale individua le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote per tutti i Comuni, i quali possono introdurre nell'ambito della propria autonomia regolamentare, di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate esclusivamente con riferimento alle condizioni ivi previste;

Si ritiene di determinare per l'anno 2024, nel rispetto dei generali principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e di non discriminazione, nonché in generale e per quanto possibile di continuità dell'imposizione fiscale fino ad oggi attuata, nell'ambito delle tipologie individuate dal decreto ministeriale, le aliquote della nuova imposta IMU istituita dalla Legge 27/12/2019, n. 160 come individuate nel prospetto ministeriale, elaborato con l'applicazione informatica nel Portale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e allegato parte integrante alla presente deliberazione regolamentare, perseguendo la finalità di mantenimento dell'equilibrio complessivo dell'entrata tributaria in bilancio;

Considerato che l'imposta municipale IMU è dovuta in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e il 16 dicembre (saldo) a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote approvate con il decreto, con possibilità di versamento in

copia informatica per consultazione

un'unica soluzione entro il 16 giugno, tale equilibrio che sarà monitorato in corso d'anno potrà essere effettivamente verificato solo a fine anno 2024;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote IMU alle sole fattispecie individuate da apposito Decreto, di cui al comma 756 della citata Legge 160/2019, decorre a partire dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito alla sua adozione;

Visto il Decreto, di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, approvato in data 07/07/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 172 del 25/07/2023, fissa in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica l'obbligo del suo utilizzo ai fini della diversificazione delle aliquote IMU all'anno d'imposta 2024;

Visto l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 i quali prevedono rispettivamente che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote, di cui al comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, in base al quale gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli adempimenti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che la diversificazione di cui all'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 deve avvenire nel rispetto dei generali principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che a:

- l'art. 151, comma 1, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) prevede tra i documenti da allegare al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe e le aliquote d'imposta dei tributi locali;

Visto il Decreto del Ministero Economia e Finanze (MEF) del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 181 del 04/08/2023 relativo all'aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 188 sulle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, che tra l'altro aggiorna il Principio contabile applicato concernente la programmazione Allegato 4/1 per quanto riguarda anche i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali con la finalità di favorire l'approvazione dello stesso entro i termini previsti dalla legge ovvero entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilendo altrimenti un obbligo di motivazione nel caso di approvazione del bilancio in proroga dei termini;

Visto l'articolo 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi

copia informatica per consultazione

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente a tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

Dato altresì atto che, in base alla Risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 e alla Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze, le aliquote e i regolamenti tributari possono essere variati oltre la data di approvazione del proprio bilancio purché recepiti da successive variazioni del Bilancio comunale senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo Bilancio.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 28/11/2023;

D e l i b e r a

- di dare atto che la nuova imposta municipale IMU è stata istituita nell'anno 2020 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi dal 738 al 783) che la disciplina, assieme ad altre disposizioni normative vigenti ad essa compatibili;

- di dare atto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU sono esclusivamente quelle individuate dal Decreto Ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 approvato in data 07/07/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 172 del 25/07/2023, che ai fini della diversificazione delle aliquote IMU ed in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica, all'uopo predisposta nel Portale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissa nel suddetto anno l'obbligo di utilizzo di tale modalità;

- di determinare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1996 e successive modificazioni, nel rispetto dei generali principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e di non discriminazione, nell'ambito delle tipologie individuate dal decreto ministeriale come individuate nel relativo prospetto, elaborato con l'applicazione informatica nel Portale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e allegato parte integrante alla presente deliberazione regolamentare, le aliquote della imposta municipale IMU, di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della Legge 27/12/2019, n. 160 secondo il criterio generale, per

copia informatica per consultazione

quanto possibile, di dare continuità all'imposizione fiscale comunale sino ad oggi attuata e comunque qui, per chiarezza e trasparenza interpretative ed applicative, riportate:

= l'aliquota dello 0,60 per cento per l'abitazione principale, come definita alla lett. b), comma 741, articolo 1 della Legge n. 160/2019, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale, come definita alla lett. b), comma 741, articolo 1 della Legge n. 160/2019, classificata nelle categorie catastali abitative diverse da quelle suindicate e relative pertinenze.
Non costituisce presupposto d'imposta il possesso delle unità abitative assimilate all'abitazione principale come definite alla lett. c), comma 741, articolo 1 della Legge n. 160/2019 e indicate nei successivi punti:

1) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa e relative pertinenze assegnate ai soci;

2) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) gli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'unità immobiliare, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, o A/9, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'alloggio adibito ad abitazione principale e relative pertinenze su cui è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile.

Per pertinenze dell'abitazione principale, s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

= l'aliquota dello 0,50 per cento per gli alloggi adibiti ad abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi Case Popolari (Acer/Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La sola aliquota IMU dello 0,50 per cento si applica anche alle seguenti fattispecie essendo comunque finalizzate a realizzare politiche per la casa volte a rispondere ad esigenze sociali abitative:

copia informatica per consultazione

- alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare del diritto di godimento al Comune nell'ambito del Servizio “Agenzia Casa”;
- alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze regolarmente assegnati con graduatorie pubbliche o su indicazione formale del Comune per soddisfare esigenze sociali abitative e con canone d'affitto pari od inferiore a quello stabilito dall'Accordo Territoriale vigente.

Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Ed in generale, per pertinenze si intendono anche quelle, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate quando adibite a servizio di un'unità abitativa, anche non utilizzata come abitazione principale, in virtù del principio civilistico e giurisprudenziale secondo il quale il trattamento della “res” principale, ovvero dell'alloggio, si estende alla “res” accessoria, ovvero alla sua pertinenza, al cui servizio essa è utilizzata.
Condizione per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione entro i termini della Legge d'imposta della dichiarazione IMU, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare contrassegnando la relativa casella “Altre Riduzioni” e descrivendo nel campo “Annotazione” la fattispecie per cui spetta l'agevolazione.
Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ministeriale, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni o dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU/TASI purché vigenti all'1/1/2024.

= l'aliquota dell'1,10 per cento per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parente di primo grado in linea retta del proprietario o titolare di diritto reale di godimento, a condizione che il parente comodatario, maggiorenne, dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio e non sia titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi, ivi compreso quello di dimora e residenza, nel Comune di Modena.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Condizione per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione entro i termini della Legge d'imposta della dichiarazione IMU, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare contrassegnando la relativa casella “Altre Riduzioni” e descrivendo nel campo “Annotazione” la fattispecie per cui spetta la riduzione.
Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ministeriale, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni già presentate ai fini ICI e IMU/TASI purché vigenti all'1/1/2024.

= l'aliquota dello 0,76 per cento per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritti reali di godimento:
a) alle condizioni definite dagli Accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;
b) agli studenti e per almeno 12 mesi, alle condizioni definite dagli Accordi locali di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della Legge n. 431/1998;

Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Ed in generale, per pertinenze si intendono anche quelle, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate

copia informatica per consultazione

quando adibite a servizio di un'unità abitativa, anche non utilizzata come abitazione principale, in virtù del principio civilistico e giurisprudenziale secondo il quale il trattamento della "res" principale, ovvero dell'alloggio, si estende alla "res" accessoria, ovvero alla sua pertinenza, al cui servizio essa è utilizzata.
Condizione per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione entro i termini della Legge d'imposta della dichiarazione IMU, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare contrassegnando la relativa casella "Altre Riduzioni" e descrivendo nel campo "Annotazione" la fattispecie per cui spetta la riduzione di cui alle lett. a) o b), dichiarandone la conformità agli Accordi locali ovvero l'attestazione di conformità (Allegato F) per i contratti stipulati dal 1° novembre 2017, come da Decreto Ministeriale 16/01/2017.
Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ministeriale, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni già presentate ai fini ICI e IMU/TASI purché vigenti all'1/1/2024.

= l'aliquota dello 0,97 per cento per i fabbricati, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 - che si ricomprendono invece nel punto successivo - nei quali è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni.
Condizione per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione entro i termini della Legge d'imposta della dichiarazione IMU, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare contrassegnando la relativa casella "Altre Riduzioni" e descrivendo nel campo "Annotazione" la fattispecie per cui spetta la riduzione.
Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della comunicazione, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni già presentate ai fini IMU/TASI purché vigenti all'1/1/2024.

= l'aliquota dell'1,06 per cento per i Fabbricati ad uso produttivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nel gruppo catastale D, compresi i D/5.

= l'aliquota dello 0,10 per cento per i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni nella Legge 26/02/1994, n. 133.

= l'aliquota dell'1,06 per cento per i Terreni agricoli;

= l'aliquota dell'1,14 per cento per le Aree fabbricabili;

= l'aliquota dell'1,14 per cento per tutte le fattispecie diverse da quelle suindicate.

dando atto che le aliquote sono state determinate secondo i termini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 755, della Legge 27/12/2019, n. 160 così come modificato dall'articolo 108, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020, n. 126 ovvero nel rispetto della misura fissata dalla legge, quindi dello 0,6 per cento per gli immobili "adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze" e dell'1,06 per cento per gli immobili "ad uso produttivo classificati nel gruppo D" e per i "terreni agricoli", quindi confermandole, senza applicare la maggiorazione dello 0,08 per cento.

= l'esenzione dal pagamento della quota comune dell'imposta municipale propria, in virtù dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4/05/2001, n. 207 nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APS) costituite ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale Emilia Romagna 12/03/2003, n. 2. L'esenzione non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato.

copia informatica per consultazione

- di prevedere per l'anno 2024 nel rispetto degli equilibri di Bilancio l'entrata a titolo di imposta municipale IMU di euro 51.900.000,00 dando atto atto che lo stanziamento del capitolo 103 “Imposta Municipale propria” trova corrispondenza per ogni annualità del triennio nel Bilancio previsionale 2024-2026 come segue:

1. euro 51.900.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.6.0

dando atto che l'impatto della nuova diversificazione delle aliquote agevolate 2024 sarà nota, per il meccanismo del pagamento d'imposta, soltanto con il pagamento del saldo a fine anno, con effetti sul Fondo di solidarietà comunale, essendo alimentato dal gettito IMU.

- di dare infine atto che il prospetto delle Aliquote IMU, cosi formato, costituisce parte integrante della presente deliberazione per il quale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità, i termini e gli effetti previsti dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (articolo 1, comma 767) e specificati dal Decreto ministeriale 7 luglio 2023.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

| Il Presidente | Il Segretario Generale |
| --- | --- |
| POGGI FABIO | DI MATTEO MARIA |

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

# Prospetto aliquote IMU - Comune di MODENA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

| | |
|---|---|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9<br>Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI | 0.6% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0.1% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D | 1.06% |
| Terreni agricoli | 1.06% |
| Aree fabbricabili | 1.14% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1.14% |

| | | |
|---|---|---|
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Abitazione locata o in comodato<br>- Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.<br>- Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12<br>- Condizioni locatario/comodatario Studenti | 0.76%* |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità | 0.5%* |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Abitazione locata o in comodato<br>- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. | 0.76%* |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Immobili di categoria A10, B, C<br>Categoria catastale:<br>- C/1 Negozi e botteghe<br>- C/3 Laboratori per arti e mestieri<br>- C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)<br>- A/10 Uffici e studi privati<br>- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal proprietario<br>- Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni | 0.97%* |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Abitazione locata o in comodato<br>Categoria catastale:<br>- A/2 Abitazioni di tipo civile<br>- A/3 Abitazioni di tipo economico<br>- A/4 Abitazioni di tipo popolare<br>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare<br>- A/6 Abitazioni di tipo rurale | 1.1%* |

copia informatica per consultazione

| | | |
|---|---|---|
| | - A/7 Abitazioni in villini<br>- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito<br>- Condizioni locatario/comodatario Parenti Sino al primo grado<br>- Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili<br>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. | |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D | Categoria catastale:<br>- D/1 Opifici<br>- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)<br>- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)<br>- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)<br>- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)<br>- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni<br>- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni<br>- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio<br>- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal proprietario<br>- Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni | 0.97%* |

**Elenco esenzioni indicate dal comune**

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore
Eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento:
l'esenzione dal pagamento della quota comune dell'imposta municipale propria, in virtù dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4/05/2001, n. 207 nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) costituite ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale Emilia Romagna 12/03/2003, n. 2. L'esenzione non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

copia informatica per consultazione

Comune di Modena

Collegio dei revisori

Parere n. 108

**Oggetto: Nuova Imposta Municipale – legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1 , commi 738-783 ). Approvazione Manovra Tributaria e Aliquote di cui ai commi da 748 a 755 – anno 2024.**

Spett.le Comune di Modena

Addì, 20 novembre 2023 , il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone di Romana Romoli, Barbara De Giacomi e Luciano Tario , dopo confronto tra gli stessi a mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all'argomento citato in oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) n. 7 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i..

Il Collegio pertanto,

- vista la richiesta ricevuta dal Responsabile del servizio finanziario del giorno 18 novembre 2023 con allegata la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto e dei relativi allegati;
- esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Visto l'articolo 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
- Visto il parere favorevoli del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimonaiali Dott.ssa Stefania Storti espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1 , del Tuel in data 14/11/2023;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti , espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1, del Tuel in data 14/11/2023;
- Ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un proprio motivato giudizio.

Il Collegio

**esprime**
**parere favorevole**

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Nuova Imposta Municipale – legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1 , commi 738-783 ). Approvazione Manovra Tributaria e Aliquote di cui ai commi da 748 a 755 – anno 2024 , così come da documentazione ricevuta.

copia informatica per consultazione

Il Collegio dei revisori

Romana Romoli

Barbara De Giacomi

Luciano Tario

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

# PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
# SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

**OGGETTO:** NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (ARTICOLO 1, COMMI 738 - 783). APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA E ALIQUOTE DI CUI AI COMMI DA 748 A 755 - ANNO 2024.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4197/2023, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 14/11/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

# ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
## Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (ARTICOLO 1, COMMI 738 - 783). APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA E ALIQUOTE DI CUI AI COMMI DA 748 A 755 - ANNO 2024.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4197/2023, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 14/11/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

# PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
## Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (ARTICOLO 1, COMMI 738 - 783). APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA E ALIQUOTE DI CUI AI COMMI DA 748 A 755 - ANNO 2024.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4197/2023, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/11/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione